



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICO-VETERINARIE

REGOLAMENTO DI TUTORATO

Art. 1

Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Art. 2

Il tutorato è compito istituzionale ed integrante dell'attività didattica dei docenti per guidare il processo di formazione culturale dello studente. Svolgono attività di tutorato i professori ed i ricercatori del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.

Art. 3

Il tutorato è un diritto dello studente, ma il suo mancato utilizzo non costituisce ostacolo o detrimento per la carriera scolastica. Sono soggetti di tutorato tutti gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria.

Art. 4

Gli studenti al primo anno di corso vengono assegnati in maniera omogenea, con criterio casuale, ai docenti dei primi due anni di corso. La quota capitaria di studenti per docente è pari al totale degli studenti iscritti diviso per il totale dei docenti dei primi due anni, maggiorata eventualmente del 20%. Il tutor assegnato segue lo studente anche per il secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al terzo anno scelgono il tutor entro il 30 settembre, presso la Segreteria Studenti, tra i docenti degli ultimi tre anni, fornendo tre preferenze. Nella scelta vale il criterio di priorità di iscrizione. La quota capitaria di studenti per docente è pari al totale degli studenti iscritti, diviso per il totale dei docenti degli ultimi tre anni, maggiorata eventualmente del 20%. In caso di mancata scelta entro la data prevista, si procede con l'assegnazione d'ufficio del tutor. Il tutor seguirà lo studente fino alla laurea. La Segreteria Studenti comunicherà allo studente e al docente l'abbinamento.

Lo studente si può rivolgere al suo tutor ogni volta lo ritenga opportuno.

Sarà cura del docente convocare, tramite posta elettronica, lo studente almeno 2 volte l'anno per verificarne la progressione negli studi, ottemperando a quanto previsto all'art. 1. Il docente è tenuto a redigere e conservare un breve report dell'incontro. Nel caso lo ritenga opportuno, le problematiche segnalate dallo studente, dovranno essere trasmesse al RAQ e al Presidente del CdS, per l'adozione di provvedimenti di loro competenza.

Art. 5

Lo studente ha la possibilità di cambiare tutor, nell'ambito della quota capitaria del docente, previo accordo con quest'ultimo. La modifica è comunicata dalla Segreteria Studenti ai tutor interessati, al delegato al tutorato e allo studente.

Art. 6

Il docente può ricusare un tutorando quando incorrono motivi di incompatibilità eccezionali ed accertati dal Consiglio del Corso di laurea.

Art. 7

In caso di cessata attività di un docente gli studenti possono scegliere un altro tutor.